

# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

## RICORSO

Nell'interesse di **Francesco Giordano** (CF. GRDFNC 04R26G2240), nato a Padova, il 26.10.2004 e residente in via Antonio Rosmini 6/A, nella presente procedura rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti, dall'avv. Stefano Giordano (CF. GRDSFN67A19C957R), del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Spinea (VE), viale Viareggio 3/A

**stefano.giordano@venezia.pecavvocati.it**

- **ricorrente** -

**contro**

il **Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi 12;  
**Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*

**Università degli Studi di Padova - sede di Treviso,**  
in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*,

**Università degli Studi di Bologna,** in persona del  
Rettore e legale rappresentante *pro tempore*,

**Università degli Studi di Udine,** in persona del  
Rettore e legale rappresentante *pro tempore*,

**Università degli Studi di Trieste,** in persona del  
Rettore e legale rappresentante *pro tempore*,

**Università degli Studi di Ferrara,** in persona del  
Rettore e legale rappresentante *pro tempore*,

**e contro**

**CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**CINECA, Consorzio Universitario per l'accesso programmato** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**- resistenti -**

**nei confronti di**

dei soggetti potenzialmente controinteressati i cui indirizzi di residenza non essendo noti saranno individuati non appena le amministrazioni resistenti esiteranno l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati inoltrata in data 4 ottobre 2023

all'esito del quarto scorrimento della graduatoria nazionale (doc.01).

- controinteressati -

**AVVERSO E PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E  
ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI E PROPULSIVE**

**RICHIESTE**

1.Della graduatoria, *in parte qua*, unica nazionale per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale CINECA (<https://accessoprogrammato.miur.it/2023/>) il 5 settembre 2023 (doc.02), nella quale parte ricorrente è risultata in attesa di assegnazione, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria.

2.Del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 (doc.3) (recante "*Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024*") e relativi allegati, nn. 1, 2, 3, (docc.4-6), nella parte in cui rinvia al decreto direttoriale 1925/2022.

3. Del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 (doc.7) (recante le *"Modalità di svolgimento del test TOLC e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria"*) nonché dell'allegato 1 (doc.8), dell'allegato 2 (doc.9) (recante *"Ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria"*) e dell'allegato 3 (doc.10).

4. Dei bandi (docc.11-15) di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024 delle Università in epigrafe.

5. Di ogni atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse di parte ricorrente.

#### **IL FATTO**

Il MUR con DM 1107/2022 ha indetto una selezione nazionale per l'ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia, in relazione all'anno accademico

2023/2024, per complessivi posti **n.18.248** di cui n.1346 per la lingua inglese oltre n.1296 per candidati non UE di cui al D.M. 994 del 28/07/2023 e relativi allegati TAB. A e B (docc.16-18).

Il ricorrente, dopo aver esperito la procedura iscrizione, in data 13 aprile 2023, sosteneva il primo TOLC MED totalizzando un punteggio equalizzato pari a 58.76 (doc.19); in data 25 luglio 2023 sosteneva il secondo TOLC totalizzando un punteggio equalizzato pari a **60.92** (doc.20).

In data 31 luglio 2023 il ricorrente presentava l'istanza di inserimento in graduatoria di merito *on line* attraverso il portale gestito dal CINECA indicando n. 3 sedi in ordine di preferenza, ovvero Facoltà degli Studi di Padova, Facoltà degli Studi di Padova - sede di Treviso e Facoltà degli Studi di Bologna.

In data 5 settembre 2023, nell'area riservata del portale del CINECA, veniva pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa, nella quale il ricorrente, **con il punteggio di 60.92, occupava la posizione 10.004 (su 18.552)** e, nonostante fosse in posizione utile all'assegnazione di un posto, risultava "IN ATTESA".

Il predet

3to manifestava l'interesse a rimanere nella graduatoria.

Nei successivi scorrimenti della graduatoria di merito (segnatamente, 13 settembre 2023, 20 settembre 2023, 27 settembre 2023 e 4 ottobre 2023) il ricorrente continuava a restare "IN ATTESA" e, conseguentemente, a manifestare l'interesse a rimanere in graduatoria.

Sin dalla pubblicazione della graduatoria nazionale di merito il ricorrente constatava che candidati **con il suo stesso punteggio o con punteggi inferiori** al suo risultavano ASSEGNATI o PRENOTATI presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università presenti nel territorio nazionale (sul punto si veda prima tabella di analisi "Testbuster", pagg. da 13 a 16, doc. 21).

Nel corso dei successivi scorrimenti il ricorrente accertava che molti dei predetti candidati risultavano IMMATRICOLATI presso i citati atenei mentre egli continuava a rimanere "IN ATTESA" (sul punto si vedano le tabelle di analisi "Testbuster" relative agli scorrimenti del 13 settembre 2023, 20 settembre 2023, 27 settembre 2023 e 4 ottobre 2023, pagg. da 18 a 26, tabella citata, doc. 21).

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che il punteggio totalizzato dal ricorrente, che secondo il Decreto Ministeriale avrebbe dovuto rappresentare l'unico criterio per il posizionamento in graduatoria, è stato totalmente vanificato dalla previsione, illegittima perché in violazione di delega, contenuta nell'allegato 2 al Decreto Direttoriale che ha prescritto di indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui si intende concorrere.

L'effetto ottenuto è aberrante: vi sono candidati che, pur trovandosi collocati addirittura in posizione mediana rispetto ai posti disponibili, sono già qualificati come "fine posti", vedasi doc. 22. Non solo. L'allegato citato ha ritenuto di specificare, con carattere grassetto, cosa si intende per **prima preferenza utile** ma non ha ritenuto di chiarire (perché avrebbe reso evidente l'illegittimità del provvedimento) che l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per cui si intende concorrere, **avrebbe determinato la rinuncia a tutte le sedi NON indicate con evidente superamento del criterio di merito.**

Tale avvertenza per la sua rilevanza rispetto all'assegnazione ad una sede avrebbe dovuto

presentare quantomeno le stesse caratteristiche, anche grafiche, utilizzate al punto 7. D) per descrivere le gravi conseguenze che si determinano nell'ipotesi in cui il candidato non manifesti la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria. L'illegittimità del Decreto Direttoriale e dell'allegato 2, di cui si chiede l'annullamento, risulta evidente alla luce della normativa di riferimento.

La L.264/1999, *"Norme in materia di accessi ai corsi universitari"* all'art. 4 stabilisce quanto segue:  
*"1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di*



*ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. ... 2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge".*

Con Decreto Ministeriale n.1107 del 24.9.2022 veniva stabilito che per l'a.a. 2023/2024 e seguenti l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di **superamento di apposita prova d'esame c.d. "TOLC"** (Test OnLine CISIA), e della partecipazione al

procedimento di **formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC.**

La lettera c) dell'art. 5 del DM 1107 (*"utilizzo dei punteggi TOLC ai fini della formazione delle graduatorie nazionali di accesso"*) stabilisce, per quanto di interesse, che, ai fini della formazione delle graduatorie di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale è utilizzato, su istanza del candidato, **il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti nell'anno 2023, per l'anno accademico 2023/2024.**

Il DM in parola, all'ultimo capoverso della norma sopracitata stabilisce quanto segue: **"Le modalità operative della disposizione** di cui al precedente periodo saranno disciplinate con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero".

L'art. 6.1 del DM 1107/2022 stabilisce che: *"Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 1 i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei*

*Paesi non UE residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.*

Il comma 5 dell'articolo in parola statuisce che:  
"Per i corsi di cui al comma 1 del presente articolo è redatta, sulla base del miglior punteggio equalizzato, ottenuto da ciascun candidato per lo specifico corso, e calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, la rispettiva graduatoria unica nazionale relativa ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo le procedure che saranno definite con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero".

Non vi è dubbio alcuno che il principio di funzionamento della graduatoria nazionale sia esclusivamente meritocratico e che le procedure affidate al decreto direttoriale debbano essere meramente funzionali a questo mandato pena la sua illegittimità per eccesso di delega.

È di tutta evidenza che la delega regolamentare attribuita alla Direzione Generale era limitata all'attuazione operativa delle norme del decreto

volte ad assicurare la prevalenza del criterio del punteggio ottenuto dal candidato ai fini dell'accesso al corso di laurea.

Il Decreto Direttoriale impugnato, invece, all'art. 5.4 stabilisce che

*I tempi per effettuare l'istanza on line di inserimento nella graduatoria di merito e le procedure connesse alla graduatoria unica nazionale per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono definiti dall'allegato 2 del presente decreto.*

L'allegato 2 al Decreto Direttoriale 1925 effettivamente regola le modalità operative per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina veterinaria.

Al paragrafo 3, nel disciplinare la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di merito, l'allegato in parola introduce una previsione estranea alla delega attribuitagli, ovvero *"Indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) del 24 agosto 2023. Farà fede in ogni caso*

*l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine. Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile".*

I bandi pubblicati dalle Università in epigrafe impugnati con il presente ricorso, richiamano il contenuto del decreto direttoriale, anch'esso impugnato e pertanto sono illegittimi in via derivata.

###

La disciplina delle indicazioni delle sedi come disciplinata è illegittima per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**1.Violazione di legge e falsa applicazione della L.264/1999, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari". Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione. Violazione del Decreto Ministeriale 1107 del 24.9.2022. Violazione del giusto procedimento, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.**

La violazione di legge in parola si configura nell'assenza di delega in capo all'allegato al

Decreto Direttoriale da parte del DM 1107 e della legge 264/1999, nell'istituire il meccanismo delle preferenze prevalenti sul merito.

La legge 264/1999 ed il DM 1107/2022 regolano la materia in questione. La graduatoria è nazionale ed è basata sul punteggio ottenuto da ciascun candidato. Il ricorrente ottenendo il punteggio di 60.92 si è collocato nella posizione 10004. Atteso che i posti disponibili ammontano a 18248, il ricorrente si è collocato in posizione utile per ottenere l'assegnazione a partire dalle indicazioni preferenziali indicate e, solo nel caso di ultimazione dei posti nelle sedi indicate, lo scorrimento in base al punteggio nella sede utile. Nelle passate edizioni della selezione e certamente dal 2017 in poi era l'allegato al decreto ministeriale a chiarire le condizioni di ingaggio del concorrente e la valenza dell'opzione della sede.

Il DM 583 del 2022 (docc. 23-27) indicava poi la volontà ministeriale di riformare la procedura senza tuttavia indicare le opzioni di sede e tantomeno la loro prevalenza rispetto al merito del punteggio ottenuto dal singolo candidato.

Nella sessione del 2023, invece, è l'allegato al decreto direttoriale che introduce invece una disciplina di opzioni che distorce l'impianto meritocratico della graduatoria e rende l'opzione della sede prevalente rispetto alla graduatoria e quindi al punteggio ottenuto dal concorrente, causando una situazione, disfunzionale rispetto ai fini determinati dal DM, che vede il candidato migliore perdere il posto a beneficio invece di candidati che hanno punteggi inferiori.

Il meccanismo dell'opzione prevalente sul punteggio è stato introdotto nell'allegato del decreto direttoriale che doveva dare applicazione al decreto ministeriale e quindi alla legge ma che non ha fornito il Direttore di alcuna delega e di alcun potere in questo senso atteso che il decreto direttoriale doveva dare attuazione alle modalità di selezione individuate dal bando che sono esclusivamente di carattere meritocratico.

**2.Violazione di legge. Violazione del DM 1107/2022. Sviamento di potere. Abnormità della previsione dell'allegato A al decreto direttoriale. Assenza di correlazione alle finalità indicate dal decreto ministeriale. Incongruità della previsione regolamentare. Assenza di perspicacia.**

L'allegato al decreto direttoriale al paragrafo 3 (terzo pallino) introduce una previsione in materia di opzione di sedi che produce un effetto distorsivo e sviante rispetto alle finalità indicate dal Decreto Ministeriale che intendeva ancorare al principio meritocratico il sistema di individuazione dei candidati e la loro selezione per le sedi desiderate ovvero presso le sedi di spettanza rispetto al personale punteggio totalizzato.

Inoltre, la norma non detta con chiarezza le regole d'ingaggio del concorrente non solo perché è posizionata nell'allegato al decreto direttoriale che doveva attuare il DM ed i suoi allegati ma perché non indica con chiarezza le conseguenze derivanti dalla mancata opzione o dall'indicazione limitata di sedi, ovvero la neutralizzazione del punteggio e l'impossibilità di essere assegnato a sedi diverse da quelle indicate pur disponendo di un punteggio idoneo al livello raggiunto in quella sede di assegnazione.

In sostanza doveva essere chiaro al concorrente che l'esaurimento dei posti delle sedi indicate in via preferenziale avrebbe comportato la neutralizzazione della propria posizione anche se migliore rispetto a candidati peggiori che avevano indicato più sedi



preferenziali. Doveva essere dichiarato espressamente che il meccanismo delle preferenze aveva effetti escludenti il principio del merito esattamente come si è fatto in relazione alla descrizione degli effetti decadenziali riconnessi alla mancata indicazione della permanenza dell'interesse allo scorrimento della graduatoria. Questo Ecc.mo TAR (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 04/05/2017, n.5351) ha già avuto modo di affermare, seppure in un diverso contesto relativo al DM che bloccava anticipatamente gli scorrimenti in coincidenza del termine di immatricolazione, che: *"alla luce della logica sottesa all'introduzione e alla disciplina del numero programmato per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, si ritiene che l'Amministrazione abbia l'obbligo giuridico di provvedere alla copertura di tutti i posti messi a bando fino al loro completo esaurimento, ... nei limiti dei posti messi a concorso e sulla base del punteggio da questi concretamente ottenuto e, dunque, dal suo effettivo posizionamento nella graduatoria complessiva"*.

**3.Violazione di legge. Violazione del DM 1107/2022. Sviamento di potere. Abnormità della previsione dell'allegato 2 al decreto direttoriale. Assenza di**

**correlazione alle finalità indicate dal decreto ministeriale. Incongruità della previsione regolamentare. Assenza di perspicacia.**

L'allegato al decreto direttoriale al paragrafo 7 lett. d) è illegittimo nella parte in cui non prevede un termine per esercitare l'opzione di scelta anche da parte dei candidati in posizione di prenotazione. Infatti, come si prevede uno stretto termine decadenziale per "l'assegnato" che deve immatricolarsi così è necessario imporre una soglia di scorrimenti opzionabili limitati, soprattutto per quei candidati che hanno indicato plurime sedi, in modo da consentire la tutela degli interessi di tutti i concorrenti ivi compresi di quelli in attesa ed in particolare di coloro che sono in attesa ma che sono posizionati utilmente per l'assegnazione del posto rispetto alla disponibilità complessiva.

Questo al fine di evitare che i tempi di scorrimento si estendano e non mettano in condizione i candidati di poter frequentare con profitto le lezioni universitarie ormai iniziate.

###

**Sull'istanza cautelare e sulle misure propulsive.**

La domanda cautelare, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, è fornita dei necessari presupposti di

legge e andrà dunque accolta.

Il ricorrente ha interesse a vedere accolta la domanda cautelare con modalità propulsiva consistente nella sospensione dei provvedimenti impugnati e nell'ordine alla P.A. di adozione del provvedimento di ammissione, anche, in via soprannumeraria al corso di studio magistrale a ciclo unico al corso di laurea in Medicina e Chirurgia nelle sedi ove risultino immatricolati candidati con punteggio uguale o inferiore a 60.92 e con particolare riferimento a quelle di Udine, Trieste e Ferrara e/o ogni altra ritenuta di diritto. Sotto il profilo del danno grave ed irreparabile si rappresenta che nel mese di ottobre del presente anno accademico avrà inizio la frequenza ai corsi (docc.28-29) di studi in Medicina e Chirurgia e il ricorrente ha richiesto di poter frequentare le lezioni, in attesa dello scorrimento, ma l'Università di Padova ha risposto negativamente (docc. 30-31) ed anche, in ogni caso, in considerazione del termine ultimo fissato dal Consiglio di facoltà per l'immatricolazione all'anno accademico 2023/2024.

**###**

Per questi motivi il ricorrente, per il tramite del

proprio procuratore

**chiede**

che l'Ecc.mo Tribunale adito

**In via cautelare:**

si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R., in accoglimento del presente gravame, accertata la sussistenza del fondamento giuridico dell'azione, del *periculum in mora* e del danno grave ed irreparabile accolga la domanda cautelare, provvedendo a sospendere l'efficacia degli atti impugnati e all'ordine di ammissione, anche in via soprannumeraria, al corso di studio magistrale a ciclo unico al corso di laurea in Medicina e Chirurgia nelle sedi ove risultino immatricolati candidati con punteggio uguale o inferiore a 60.92 e con particolare riferimento a quelle di Udine, Trieste e Ferrara e/o ogni altra ritenuta di diritto.

**Nel merito:**

Accerti la sussistenza dei vizi dedotti e per l'effetto annulli i provvedimenti impugnati accertando il diritto del ricorrente ad essere immatricolato anche in via soprannumeraria e confermando ogni provvedimento assunto anche in via cautelare.

**In ogni caso:**

Vittoria di spese ed onorari e rimborso del contributo unificato.

###

**Dichiarazione di valore.**

*Ai fini del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti della normativa attualmente vigente ed in particolare dell'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia DPR 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e, pertanto, si provvede al versamento del contributo unificato pari ad euro 650,00.*

###

Si dimette la procura alle liti.

###

Si producono:

01. Accesso atti.
02. Estratto graduatoria nazionale.
03. DM 1107/2022.
04. Allegato 1 al DM 1107.
05. Allegato 2 al DM 1107.
06. Allegato 3 al DM 1107.
07. Decreto Direttoriale 1925/2022.
08. Allegato 1 al DD 1925.
09. Allegato 2 al DD 1925.

10. Allegato 3 al DD 1925.
11. Bando UNIPD e UNITV.
12. Bando UNBO.
13. Bando UNIUD.
14. Bando UNITS.
15. Bando UNIFE.
16. DM 994/2023.
17. Tabella A al DM 994.
18. Tabella B al DM 994.
19. Primo attestato Francesco Giordano.
20. Secondo attestato Francesco Giordano.
21. Analisi graduatoria.
22. Estratto posti esauriti.
23. DM 583/2022.
24. Allegati al DM 583.
25. Allegato al DM 583.
26. Allegato al DM 583.
27. Allegato al DM 583.
28. Calendario Accademico UNIBO.
29. Calendario Accademico UNIPD E UNITV.
30. Richiesta Francesco Giordano.
31. Risposta UNIPD.

Spinea, 5.10.2023

avv. Stefano Giordano